

non potevano possedere beni immobili, pur essendo intervenuta dispensa per più di un'Ordine a questo riguardo. Alcuni vescovi dopo il concilio non volevano più riconoscere i precedenti privilegi di queste congregazioni. Anche nelle loro proprie chiese i Mendicanti non avrebbero potuto più predicare dietro la semplice approvazione dei loro superiori e varii vescovi non intendevano dare loro gratuitamente il permesso all'uopo e talvolta escludevano senza ragione dal predicare questo o quello. Altri vescovi non volevano che si potesse ricevere la comunione nelle chiese dei Mendicanti o a suon di campane dichiaravano incorsi nella scomunica tutti coloro che assistevano alla Messa fuori della chiesa parrocchiale. Altri ancora pretendevano per sè in tutto o in parte legati fatti ai Mendicanti, in breve, come dice il papa, essi lavoravano di mani e di piedi per assoggettarsi i Mendicanti ed erano d'opinione che la cura d'anime non fosse dei religiosi, ma spettasse unicamente al clero secolare.¹ Poichè quasi tutte queste usurpazioni in diritti garantiti dalla Chiesa si appoggiavano a passi malintesi del concilio tridentino, il papa in una bolla apposita diede spiegazione di 26 di tali passi, che avevano dato occasione ad altrettanti pregiudizi in danno dei Mendicanti.² Le prescrizioni di questa bolla furono poi estese a una serie di altri Ordini³ e in particolare vennero presi ancora una volta sotto protezione i Domenicani contro certi aggravamenti.⁴ In un punto però più tardi Pio V ritornò più rigido verso gli Ordini mendicanti: aveva dichiarato che i loro membri potevano venir mandati a confessare dai loro superiori anche senza l'approvazione dei vescovi,⁵ ma in seguito a cattivi esperimenti ritirò questo favore.⁶

Parevano sufficientemente spiegati e assicurati da queste bolle gli antichi privilegi degli Ordini mendicanti, che in precedenza Pio V stesso aveva ampliati,⁷ ma ecco sorgere una nuova difficoltà. Il concilio, così dicevasi, ha concesso a tutti gli Ordini, eccezione fatta dei Cappuccini e dei Francescani Osservanti, il possesso di beni immobili; in conseguenza, all'infuori di quelle due congregazioni, non si ha più alcun Ordine mendicante e i già Mendicanti debbono mettersi a contribuzione in particolare pei seminarii. In proposito Pio V dichiarò⁸ che l'accennata dispensa del concilio

¹ Bolla del 16 maggio 1567, *Bull. Rom.* VII, 573 ss.

² *Ibid.*

³ Ai Canonici del Laterano, del S Salvatore e della S. Croce di Olibria, ai Cassinesi, Montolivetani, Vallombrosani, Cisterciensi, Certosini, Girolamiti spagnuoli, Camaldolesi e *Fratres Militiae Iesu Christi reformati* in Portogallo. Bolla del 16 agosto 1567, *Bull. Rom.* VII, 584.

⁴ Bolla del 23 settembre 1567, *ibid.* 586.

⁵ *Ibid.* 574.

⁶ Bolla del 6 agosto 1571, *ibid.* 938 s.

⁷ Bolla del 29 luglio 1566, *ibid.* 468 s.

⁸ 3 ottobre 1567, *ibid.* 614 s.